

OGGETTO: PROCEDURA APERTA PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO DELLE OPERE D'ARTE E ACCROCHAGE DELLA MOSTRA "INVENTARE LA NATURA. LEONARDO, ARCIMBOLDO, CARAVAGGIO" 25 SETTEMBRE 2026 -10 GENNAIO 2027- CIG BB1BDA9A0B

Istruttoria RUP per la verifica della congruità dell'offerta

Premesso che:

- per l'affidamento dell'appalto in oggetto, da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa è stata nominata apposita Commissione come sopra indicato, che ha proceduto alla valutazione delle offerte tecniche secondo quanto previsto dalla lettera di invito.
- Nella seduta convocata il 19.05.2026 per l'apertura dell'offerta economica, è stata disposta la verifica di anomalia, individuata ai sensi art. 110 comma 1 del D. lgs. 36/2023;
- ai sensi dell'art. 110 comma 2 del D.Lgs. 36/2023 con nota a mezzo pec in data 20.05.2026 la società Butterfly Transport srl è stata invitata a produrre documentazione giustificativa in merito alle componenti dell'offerta presentata;
- la società con note a mezzo pec del 27.05.2026 'ha trasmesso giustificativi della propria offerta;

Tutto ciò premesso, prima di procedere alla valutazione della documentazione prodotta si rileva che sulla base della giurisprudenza consolidata in merito alla verifica delle giustificazioni sulla congruità dell'offerta:

- l'anomalia può anche riguardare il margine utile, qualora i costi esposti e l'incidenza delle spese generali non consentano un minimo apprezzabile margine di utile d'impresa. Pertanto, pur escludendosi che per un'impresa possa produrre un'offerta economica sguarnita di qualsiasi previsione di utile, non sussiste una quota di utile rigida al di sotto della quale la proposta dell'appaltatore debba considerarsi incongrua per definizione;
- la normativa vigente precisa che possono prendersi in considerazione, fra l'altro, le giustificazioni che riguardano l'economia del procedimento di svolgimento della prestazione, le condizioni favorevoli di cui dispone l'offerente per svolgere i servizi e le soluzioni adottate;
- la verifica di congruità deve comunque considerare analiticamente tutti gli elementi giustificativi forniti dai concorrenti né può essere limitata alle voci di prezzo, più significative che concorrono a formare l'offerta: non devono, infatti, essere giustificati i singoli prezzi, ma si deve tener conto della loro incidenza sull'offerta complessiva;
- il giudizio sul carattere anomalo o meno delle offerte non deve mirare a ricercare inesattezze in ogni singolo elemento, bensì a valutare se l'offerta nel suo complesso sia seria ed attendibile e trovi rispondenza nella realtà di mercato; può pertanto ritenersi anomala un'offerta solo quando il giudizio negativo sul piano dell'attendibilità riguardi voci che, per la loro rilevanza ed incidenza complessiva, rendano l'intera operazione economica non plausibile e, pertanto, non suscettibile di accettazione da parte della stazione appaltante;
- la motivazione dell'anomalia deve essere particolarmente diffusa solo nel caso in cui l'amministrazione esprima un giudizio negativo che fa venir meno l'aggiudicazione; quando invece l'amministrazione considera correttamente e soddisfacentemente formulato l'insieme delle giustificazioni, non occorre un'articolata motivazione, ripetitiva delle giustificazioni ritenute accettabili. In sostanza per il giudizio favorevole non sussiste il dovere di motivazione analitica e puntuale, essendo invece sufficiente una motivazione stringata e una motivazione espressa per relationem alle giustificazioni addotte dal concorrente qualora si tratti, come è per le giustificazioni offerte dalle imprese concorrenti, di documentazione scritta e depositata agli atti, che, nel momento in cui viene acquisita il procedimento assume un valore giuridico che rende possibile il richiamo.

Considerato altresì che le spiegazioni di cui all'art.110 del D.Lgs.36/2023 possono, in particolare, riferirsi a:

- a) l'economia del processo di fabbricazione dei prodotti, dei servizi prestati o del metodo di costruzione;
- b) le soluzioni tecniche prescelte o le condizioni eccezionalmente favorevoli di cui dispone l'offerente per fornire i prodotti, per prestare i servizi o per eseguire i lavori;
- c) l'originalità dei lavori, delle forniture o dei servizi proposti dall'offerente.

Considerato inoltre che

- d) Non sono ammesse giustificazioni in relazione a trattamenti salariali minimi inderogabili stabiliti dalla legge o da fonti autorizzate dalla legge.
- e) Non sono, altresì, ammesse giustificazioni in relazione agli oneri di sicurezza di cui al piano di sicurezza e coordinamento previsto dall'articolo 100 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e smi.

Dall'analisi della documentazione presentata e delle indicazioni fornite in merito alle scomposizioni dell'offerta in macro-voci inserite nel modello di offerta economica, si ritiene che le giustificazioni prodotte, a cui si rinvia per relationem, siano adeguate e sufficienti a giustificare l'offerta proposta e a dimostrare la NON ANOMALIA dell'offerta presentata dalla società Butterfly Transport srl, che viene pertanto considerata CONGRUA.

La società ha illustrato l'incidenza delle macro-voci che concorrono a formare l'offerta, dettagliando analiticamente il costo del personale impiegato nella gestione delle attività previste nell'appalto suddividendo per mansioni e livello contrattuale.

Ha fornito inoltre ampia giustificazione in ordine alle condizioni favorevoli di cui gode la Società, dettagliando:

- 1) Economie del processo di erogazione e soluzioni tecniche;
- 2) Ottimizzazione logistica;
- 3) Rispetto delle norme in materia di costo del lavoro e sicurezza;
- 4) Sostenibilità economico finanziaria e congruità dell'offerta.

Non si ritiene necessario acquisire ulteriori chiarimenti o precisazioni per la giustificazione dell'offerta in esame, e si può procedere pertanto alla definizione della proposta di aggiudicazione ai sensi dell'art. 17 del D. Lgs. 36/2023 e smi.

Mantova, 03.06.2026

Il Rup



Prof. Stefano
Baia Curioni